



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'ICI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91/2010



INDICE

<i>Art. 1</i>	OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
<i>Art. 2</i>	PRESUPPOSTO
<i>Art. 3</i>	DESCRIZIONE DI FABBRICATI E AREE
<i>Art. 4</i>	SOGGETTI PASSIVI
<i>Art. 5</i>	SOGGETTO ATTIVO
<i>Art. 6</i>	BASE IMPONIBILE
<i>Art. 7</i>	DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA
<i>Art. 8</i>	ESENZIONI
<i>Art. 9</i>	RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
<i>Art. 10</i>	FABBRICATI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
<i>Art. 11</i>	VERSAMENTI, DICHIARAZIONI E RICHIESTE
<i>Art. 12</i>	ACCERTAMENTO
<i>Art. 13</i>	SANZIONI E INTERESSI
<i>Art. 14</i>	ACCERTAMENTO CON ADESIONE
<i>Art. 15</i>	RIMBORSI E COMPENSAZIONE
<i>Art. 16</i>	LIMITI PER VERSAMENTI E RIMBORSI
<i>Art. 17</i>	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO
<i>Art. 18</i>	RISCOSSIONE COATTIVA
<i>Art. 19</i>	CONTENZIOSO
<i>Art. 20</i>	POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI
<i>Art. 21</i>	DISPOSIZIONI FINALI
<i>Art. 22</i>	EFFICACIA



Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs n. 446/97, integra le disposizioni di cui al D.Lgs 504/92 al fine di disciplinare l'applicazione nel Comune di Monterotondo dell'ICI assicurando la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Art. 2

PRESUPPOSTO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3

DESCRIZIONE DI FABBRICATI E AREE

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato od accatastato;
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal comune, ancorché non ancora approvato dalla regione, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 504/92, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L'equiparazione di cui al 2° periodo, lettera b), comma 1, art.2 del D.Lgs. n.504/92 si verifica se sussistono le seguenti condizioni:
 - i. la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge n. 09/63 e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 - ii. il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.
 - c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.



Art. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/92 ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n. 504/92, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Art. 5

SOGGETTO ATTIVO

1. L'imposta è accertata liquidata e riscossa direttamente dal Comune di Monterotondo, mediante il Servizio Risorse Finanziarie e Tributarie – Ufficio ICI, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. L'imposta non si applica per gli immobili di cui questo Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 6

BASE IMPONIBILE

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/86. Limitatamente ai fabbricati classificati nel gruppo catastale "B", il moltiplicatore va rivalutato nella misura del 40 per cento.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del D.L. n. 333/92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando gli appositi coefficienti. I predetti coefficienti sono aggiornati annualmente.
4. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.



5. Per il fabbricato di nuova costruzione e/o in corso di costruzione si considera soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui di fatto venga abitato e/o utilizzato e/o accatastato, ovvero dall'esistenza di contratti di allacciamento a servizi pubblici a rete.
6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della L. n.457/78, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 7

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
2. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stesso anno. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
3. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati. L'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopi di lucro.
4. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta, qualora dovuta, applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
5. Ai sensi di quanto dispone l'articolo 2, comma 4, della L. n. 431/98, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, l'aliquota può essere determinata anche in misura inferiore al 4 per mille, limitatamente a quegli alloggi concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi, di cui alla legge citata, tra organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori. L'aliquota può essere fissata anche in misura tale da comportare l'esenzione dall'imposta.



Art. 8 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) a norma dell'art. 1 del D.L. n. 93/08, convertito dalla Legge n. 126/08 l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del contribuente, come definita dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs n. 504/92, e le fattispecie ad essa assimilate, tenuto conto dei limiti indicati nella norma richiamata e in accordo con quanto previsto nel presente regolamento;
 - b) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome di cui all'articolo 41 della L. n. 833/78, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/73, e successive modificazioni e integrazioni;
 - e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge n. 810/29;
 - g) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge n. 104/92, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - i) i fabbricati posseduti su cui esiste un diritto reale di godimento, utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del D.P.R. n.917/86 e successive modificazioni e integrazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività ivi esercitate di cui all'articolo 16, lettera a) della L. n. 222/85, a condizione che le medesime non abbiano per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali;
 - j) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 984/77. I terreni agricoli presenti sul territorio del Comune di Monterotondo sono esenti dal pagamento dell'ICI (Circolare Ministeriale 14 giugno 1993, n. 9/249).
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte fino al sopraggiungere di variazioni, da dichiarare in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del presente regolamento.
3. L'esenzione di cui al comma 1 lett. a) si applica a tutti le unità immobiliari, nei limiti definiti dall'art. 1 del D.L. n. 93/08, convertito dalla Legge n. 126/08 all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del contribuente, come definita dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs n. 504/92, a condizione che la stessa non risulti interamente o parzialmente locata.



Art. 9

RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni con applicazione dell'aliquota ordinaria. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In questo ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
2. Relativamente alle fattispecie ancora soggette al tributo, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 108,46 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art.10

FABBRICATI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono assimilati alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
2. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
3. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
4. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
5. le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Si considerano pertinentziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale «C/2» (depositi, cantine e simili), «C/6» (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e «C/7» (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), purché non adibite ad uso commerciale, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero in un edificio adiacente; l'esenzione si applica ad una sola pertinenza;
6. le sole abitazioni, con esclusione delle pertinenze, concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea retta - o collaterale - fino al secondo grado, abitanti e residenti nelle stesse, a condizione che tali unità immobiliari non risultino locate a terzi;
7. le unità immobiliari abitative oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il coniuge non assegnatario non sia titolare di un diritto reale di godimento su un'altra abitazione principale situata nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. In caso di contitolarità e laddove non spetti l'esenzione, la detrazione prevista è rapportata, per tutti i contitolari, alla quota di possesso e non a quella di destinazione ad abitazione principale. Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà



o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

Art. 11

VERSAMENTI, DICHIARAZIONI E RICHIESTE

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 4 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 4 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro la data prevista per il versamento dell'acconto.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora il versamento rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla comproprietà, a condizione che l'eventualità venga richiesta, entro i termini previsti, mediante apposita modulistica. Tutti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, privi della relativa richiesta di autorizzazione al pagamento cumulativo, non si considereranno regolarmente eseguiti. Le richieste non hanno valore retroattivo. Tale modulistica è disponibile presso il Servizio Risorse Finanziarie e Tributarie – Ufficio ICI e presso il Servizio al Pubblico e Informatica – U.R.P. / Ufficio InformaComune e su www.comune.monterotondo.rm.it e deve essere presentata entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta presso il Servizio al Pubblico e Informatica – Ufficio Protocollo.
4. Il versamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 deve essere effettuato presso gli sportelli degli uffici postali, utilizzando l'apposito modello ministeriale di conto corrente postale (bollettino ICI) o presso le filiali degli istituti di credito convenzionati, mediante modello F24.
5. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,49 o per eccesso se è superiore.
6. Nei casi in cui vengano richieste riduzioni od altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art.3-bis del D.Lgs n. 463/97, concernente la disciplina del modello unico informatico, il contribuente è obbligato a darne comunicazione, utilizzando la dichiarazione redatta sul modello approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle finanze. Detta dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune



- di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
8. Tutte le richieste di agevolazione o esenzione devono essere redatte mediante apposita modulistica. Tale modulistica, le istruzioni e tutte le comunicazioni sono disponibili, unitamente ai bollettini di conto corrente ICI preintestati presso il Servizio Risorse Finanziarie e Tributarie – Ufficio ICI e presso il Servizio al Pubblico e Informatica – U.R.P. / Ufficio InformaComune e su www.comune.monterotondo.rm.it e devono essere presentate entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta presso il Servizio al Pubblico e Informatica – Ufficio Protocollo. Le richieste non hanno valore retroattivo.
 9. Nel caso di una abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado (es. : genitori – figli; nonni - nipoti) e in linea collaterale entro il secondo grado (es. : fratelli e sorelle) il contribuente è tenuto a presentare la richiesta di esenzione, tranne che per le situazioni già dichiarate, in conformità con quanto previsto dal presente regolamento e non mutate.
 10. Nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la richiesta deve essere presentata ogni anno (pena la decadenza dell'agevolazione) e avrà decorrenza dalla data in cui per l'immobile risulti accertata una situazione di cui all'art.9 comma 1 del presente regolamento.
 11. Nel caso di immobili locati in convenzione ai sensi dell'art.2 comma 3 della Legge n. 431/98, per i quali è riconosciuta una aliquota agevolata, tale agevolazione, applicabile alla sola unità abitativa, deve essere richiesta a decorrere dal giorno della stipula del contratto fino al termine dello stesso. In caso di rinnovo deve essere presentata entro i termini previsti una nuova richiesta (pena la decadenza dell'agevolazione).
 12. La cessazione del beneficio dell'esenzione o dell'agevolazione deve essere comunicata entro trenta giorni, mediante comunicazione scritta da consegnare presso il Servizio al Pubblico e Informatica – Ufficio Protocollo, indirizzata al Servizio Risorse Finanziarie e Tributarie – Ufficio ICI. In caso contrario si procederà secondo quanto previsto dall'art.13 del presente regolamento.
 13. Per l'attribuzione del periodo di validità di ogni agevolazione ed esenzione farà fede la data del protocollo di ricezione della richiesta. I moduli per le richieste devono essere compilati in ogni loro parte. Le richieste non hanno valore retroattivo.
 14. La mancata, inesatta, incompleta, mendace indicazione degli estremi richiesti per la fruizione delle suddette agevolazioni/esenzioni, ovvero la tardiva presentazione della richiesta, la mancata comunicazione delle situazioni accessorie inerenti a quanto sopra dichiarato comportano la relativa esclusione dalle agevolazioni e/o delle esenzioni e il recupero dell'imposta e le relative sanzioni e interessi, così come indicato nell'art.12 del presente regolamento.

Art. 12 ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs n. 472/97 e successive modificazioni e integrazioni. Sulle somme dovute si applicano gli interessi al tasso annuale vigente, con maturazione giornaliera.



2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
4. Il contribuente nei confronti di un avviso di accertamento ICI può fare ricorso al principio di autotutela, ai sensi dell'art.68 del D.P.R. n. 287/92 s.m.i., del D.M. del Ministero delle Finanze n.37/1997, della L. n. 564/94 e dell'art. 27 della L. n. 28/99. Il contribuente deve inoltrare l'istanza (da consegnare presso il Servizio al Pubblico e Informatica – Ufficio Protocollo), indirizzata al Servizio Risorse Finanziarie e Tributarie – Ufficio ICI entro e non oltre sessanta giorni dalla data di notifica dell'accertamento.
5. E' applicabile all'Imposta Comunale sugli Immobili l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs n. 218/97, secondo quanto stabilito dall'art.14 del presente regolamento.

Art. 13 **SANZIONI E INTERESSI**

1. Il servizio preposto provvede all'emissione degli avvisi di accertamento con applicazione delle sanzioni in base ai criteri indicati dall'art. 14 D.Lgs. n. 504/92 s.m.i., dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472/97 s.m.i. e dall'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 s.m.i., in base a quanto integrato dalla Determinazione n. 2750 del 23/11/2009 ed applicazione degli interessi dovuti.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa del 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,64.
3. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 100% della maggiore imposta dovuta.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di € 258,23. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 14 **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi del D.Lgs n. 218/97, il Comune di Monterotondo adotta la definizione agevolata degli avvisi di accertamento con procedura di accertamento con adesione.



2. L'accertamento con adesione si applica solamente ai provvedimenti le cui sanzioni sono elencate all'art. 13 commi 2 e 3 del presente regolamento (secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 5) e agli avvisi di accertamento aventi per oggetto aree fabbricabili.
3. L'accertamento con adesione (che non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio) è redatto con atto scritto in duplice copia, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile del tributo o da un suo delegato. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'art. 63 del D.P.R. n. 600/73 s.m.i., ovvero quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro.
4. La definizione agevolata si riferisce all'importo erogato a titolo di sanzione e nel caso delle aree fabbricabili, eventualmente, anche al valore dell'area fabbricabile.
5. Il contribuente al quale viene notificato un avviso di accertamento rientrante nelle categorie citate nel comma 2 può formulare all'ufficio competente istanza di accertamento con adesione entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.
6. L'istanza deve essere redatta su appositi modelli disponibili, come da istruzioni riportate nell'avviso medesimo, presso il Servizio Risorse Finanziarie e Tributarie – Ufficio ICI e presso il Servizio al Pubblico e Informatica – U.R.P. / Ufficio InformaComune e su www.comune.monterotondo.rm.it.
7. A seguito dell'istanza di parte, entro quindici giorni, l'ufficio competente invia al contribuente un invito a comparire comprendente l'indicazione dell'imposta e il relativo periodo suscettibile di ridefinizione, richiamando il numero dell'avviso di accertamento e la data di notifica. Nei casi in cui si renda necessaria la presentazione di ulteriore documentazione, l'ufficio ne dà comunicazione al contribuente mediante lo stesso invito a comparire. L'invito a comparire può essere formulato in forma scritta, telematicamente o telefonicamente.
8. In sede di contraddittorio, in caso di accordo tra le parti, si procede alla redazione del verbale delle operazioni.
9. Entro quindici giorni dal versamento dell'importo concordato mediante l'accertamento con adesione, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio appone sulla copia del contribuente apposito timbro unitamente alla data della presentazione della quietanza di pagamento e al visto del funzionario responsabile o di un suo delegato.
10. Si procede alla definizione agevolata mediante accertamento con adesione entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento.
11. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione per un periodo di novanta giorni.
12. Nel caso di mancato pagamento dell'importo risultante dall'accertamento con adesione entro i termini previsti, si procede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute antecedenti all'adesione.

Art. 15

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Si procede al rimborso dell'imposta relativa alle aree fabbricabili, in assenza della dichiarazione di cui all'articolo 11, solamente per l'annualità in cui è stato emesso un provvedimento di accertamento



d'ufficio attestante il valore dell'area fabbricabile, ovvero a seguito della ridefinizione del valore stesso in seguito alla procedura di accertamento con adesione.

3. È riconosciuto il diritto al rimborso, entro i termini di cui al comma 1, anche dell'imposta versata per le aree che successivamente sono divenute inedificabili a seguito di atti amministrativi, quali varianti apportate agli strumenti urbanistici generali od attuativi, nonché di vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che impongano la inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizioni per aver diritto al rimborso sono:
 - a) che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale o delle sue varianti.
 - b) che non vi sia stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
 - c) che non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale e delle relative varianti;

In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta in edificabile.

2. Qualora il contribuente abbia effettuato il pagamento dell'ICI in eccesso relativo all'area fabbricabile o parte di essa soggetta ad esproprio, si procede al rimborso delle somme versate in eccesso, a condizione che risulti acquisita agli atti da parte dell'ufficio la documentazione attestante il provvedimento d'esproprio ovvero dichiarazione sostitutiva equivalente del provvedimento medesimo.
3. Sulle somme rimborsate spettano al contribuente gli interessi annuali, con maturazione giornaliera e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Il contribuente deve inoltrare la richiesta di rimborso, compilata in ogni sua parte, producendo tutta la documentazione probante il versamento effettuato in eccesso. La richiesta deve essere redatta su appositi modelli disponibili presso il Servizio Risorse Finanziarie e Tributarie – Ufficio ICI e presso il Servizio al Pubblico e Informatica – U.R.P. / Ufficio InformaComune e su www.comune.monterotondo.rm.it.
5. A seguito della richiesta, il contribuente riceve la comunicazione scritta del relativo esito, ovvero nel caso in cui la documentazione prodotta risulti insufficiente o inesatta, una richiesta informazioni che contiene l'indicazione della nuova documentazione da produrre. A seguito del provvedimento di rimborso, separatamente da quest'ultimo, il contribuente riceverà il mandato di riscossione del credito riconosciuto, ovvero in caso di indicazione nella richiesta del codice IBAN del proprio conto corrente (il cui intestatario deve necessariamente corrispondere con il beneficiario del provvedimento di rimborso) riceverà l'accredito della somma da rimborsare.
6. Il Funzionario Responsabile, può autorizzare con apposito provvedimento la compensazione delle somme a debito del contribuente con quelle a credito, riferite all'Imposta Comunale sugli Immobili per annualità diverse, a condizione che tale richiesta venga effettuata dal contribuente mediante apposito modulo debitamente compilato e pervenga al Servizio al Pubblico e Informatica – Ufficio Protocollo, entro trenta giorni prima della data di scadenza del versamento in acconto dell'annualità da compensare. All'istanza del contribuente deve seguire il provvedimento di autorizzazione alla compensazione (pena decadenza della possibilità di compensazione). La modulistica è presente presso il Servizio Risorse Finanziarie e Tributarie – Ufficio ICI e presso il Servizio al Pubblico e Informatica – U.R.P. / Ufficio InformaComune e su www.comune.monterotondo.rm.it.



Art. 16

LIMITI PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio dell'economicità dell'azione amministrativa, il versamento non è dovuto qualora l'importo totale relativo ad un singolo anno d'imposta risulti inferiore a € 12,00. Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a detto limite.
2. Il limite previsto nel comma 1 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.
3. L'ufficio non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni, interessi e spese è per ogni anno d'imposta inferiore a € 16,50). L'ufficio è conseguentemente esonerato dai relativi adempimenti.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs n. 472/97.

Art. 17

RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario responsabile può concedere la rateizzazione di un avviso di accertamento.
2. In mancanza di una delle condizioni vincolanti, non si dà luogo alla rateizzazione degli avvisi di accertamento.
3. Si procede alla rateizzazione degli avvisi di accertamento con l'applicazione, sulle somme delle rate successive alla prima, dell'interesse moratorio al vigente tasso legale.
4. Per le persone fisiche può essere concessa la rateizzazione di un avviso di accertamento il cui importo complessivo sia uguale o superiore a € 250,00 (in deroga alla presente disposizione, il funzionario responsabile può concedere ai contribuenti che risultino versare in particolare disagio economico documentato, la rateizzazione di un avviso di accertamento il cui importo complessivo sia uguale o superiore a € 150,00).
5. Il numero massimo di rate che si concedono è fissato a sei (in deroga alla presente disposizione, il funzionario responsabile può concedere ai contribuenti che risultino versare in particolare disagio economico documentato, un numero superiore di rate oltre quelle previste, fino a un massimo complessivo di dodici).
6. Il funzionario responsabile può concedere ai contribuenti che risultino versare in particolare disagio economico documentato, la rateizzazione di un avviso di accertamento il cui importo complessivo sia uguale o superiore a € 500,00 con un numero massimo di rate pari a ventiquattro.
7. Per le persone giuridiche può essere concessa la rateizzazione di un avviso di accertamento il cui importo complessivo sia uguale o superiore a € 1.000,00.
8. La prima rata deve risultare coincidente con la scadenza indicata nell'atto.
9. La dilazione massima è di un anno dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento (ad eccezione di quanto stabilito al comma 6 del presente articolo, la cui dilazione massima è di due anni dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento).
10. Deve sussistere la condizione per cui non risultino morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni a carico del contribuente che richiede la rateizzazione.
11. Si rende obbligatoria la presentazione di una fideiussione per avvisi di accertamento il cui importo complessivo sia uguale o superiore a € 5.000,00.
12. Il contribuente deve inoltrare la richiesta di rateizzazione redatta su appositi moduli (disponibili presso il Servizio Risorse Finanziarie e Tributarie – Ufficio ICI e presso il Servizio al Pubblico e Informatica –



U.R.P. / Ufficio InformaComune e su www.comune.monterotondo.rm.it) da consegnare al Servizio al Pubblico e Informatica – Ufficio Protocollo entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;

13. Il funzionario responsabile esprime il parere in ordine alla concessione della rateizzazione.
14. Una volta espresso parere positivo del funzionario responsabile, l'ufficio ne dà comunicazione al contribuente, procedendo contestualmente all'invio dei bollettini ICI precompilati recanti ciascuno il numero, l'importo e la scadenza di ogni rata.
15. Il contribuente, entro quindici giorni dal pagamento di ogni rata, deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto versamento.
16. Si verifica la decadenza del beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento di una sola rata.
17. Non si procede alla rateizzazione degli avvisi di accertamento con adesione (in deroga alla presente disposizione, il funzionario responsabile può concedere ai contribuenti che risultino versare in particolare disagio economico documentato, la rateizzazione dell'avviso di accertamento con adesione alle condizioni indicate nel presente articolo).

Art. 18

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602/73 e successive modificazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 19

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 546/92 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 20

POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. In relazione a quanto consentito dall'articolo 3, comma 57, della Legge n. 662/96 e dall'articolo 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs n. 4467/97 una percentuale del gettito ICI è destinata al potenziamento della funzione tributaria e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
2. La Giunta Municipale determina con delibera, adottata entro i termini per l'approvazione del bilancio annuale di previsione e bilancio pluriennale di competenza, due misure di percentuali: l'una, non superiore al 10%, da quantificare in base al gettito dell'ICI riscosso a valere sulla competenza nell'esercizio precedente; l'altra, non superiore al 10%, da quantificare in base ai maggiori proventi riscossi per l'ICI nell'esercizio trascorso scaturiti dal recupero evasione ICI (es. avvisi di accertamento, rettifica di accertamenti, esiti positivi di vertenze fiscali, etc.).



Art. 21
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili ed ogni altra normativa applicabile al tributo.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni norma precedente riguardante le materie oggetto del presente regolamento.

Art. 22
EFFICACIA

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2011.